

Di cosa si tratta?

L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo (ovvero in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone) è soggetta alla presentazione di apposita S.C.I.A., reperibile sulla piattaforma SUAPER e da inoltrare per via telematica al Comune competente per territorio.

La somministrazione temporanea, non può avere una durata superiore a 30 giorni consecutivi e può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle attività cui sono collegate e per i locali o i luoghi cui si riferisce.

La somministrazione temporanea è subordinata all'accertamento dei requisiti personali, morali e professionali.

L'attività di somministrazione temporanea nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non presuppone i requisiti professionali, bensì solo i requisiti morali, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza. (art. 10 c. 3 L.R. 14/2003)

Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?

- requisiti morali, di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59 da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di S.n.C., tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- adempimenti previsti ai sensi dell'art. 12 T.U.L.P.S. 773/1931 relativi all'istruzione obbligatoria dei propri figli;
- requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59 e, precisamente:
 - a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell'ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.

In caso di società, associazione od organismi collettivi, il possesso dei suddetti requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona delegata all'attività di somministrazione.

Congiuntamente alla SCIA deve essere presentata al S.U.I. la relazione tecnica per le manifestazioni temporanee scaricabile sul sito dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.